Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 28 APRILE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — PARTE I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 26 marzo 1984. — PARTE II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1777)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1983, n. **1169**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 128, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

meccanismi di reazione in chimica organica;
esercitazioni di chimica organica e analisi organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 190

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1170**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia del diritto moderno e contemporaneo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1171**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 77, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per gli indirizzi organico-biologico e inorganico-chimico-fisico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

metodi fisici in chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1172.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 6, relativo al corso di laurea in architettura, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

elementi di composizione;

progettazione architettonica.

Art. 2.

Nell'art. 18, relativo al corso di laurea in urbanistica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storia della tecnica della fotografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1983, n. **1173.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti fondamentali e complementari è soppresso l'asterisco; conseguentemente il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è soppresso.

Nel medesimo art. 73 l'insegnamento di « istituzioni di anatomia e istologia patologica » passa dal biennio al triennio, terzo anno, con il numero 15 e con il conseguente spostamento delle numerazioni degli insegnamenti del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *aprile* 1984
Registro n. 21 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. **91.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in data 9 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CIDA-ANDAMS e, per adesione, della CISAL, dello SNAMS-CISAL e della CONF.S.A.L. dei lavoratori dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 20,9 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 28,1 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede per gli anni 1983 e 1984, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilità derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — GASPARI — GORIA — LONGO — DE MICHELIS — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 5

NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 9 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale ed ispettore capo ed equiparate, e si riferiscono al periodo 1° luglio 1982-31 dicembre 1984.

Gli effetti giuridici decorrono dal 1° luglio 1982 e quelli economici dal 1° gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 4 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Art. 2.

Nuovi stipendi

A decorrere dal 1° gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	L. 3.300.000
secondo livello	» 3.600.000
terzo livello	» 3.800.000
quarto livello	» 4.470.000
quinto livello	» 5.000.000
sesto livello	» 5.770.000
settimo livello	» 6.400.000
ottavo livello	» 7.700.000

La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio.

La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 è effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1° gennaio 1983, mantenendo lo spezzone di anzianità residua inferiore ai due anni.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica.

Art. 3.

Benefici convenzionali

Al personale in servizio al 1° gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica:

1) due aumenti per il personale della terza qualifica;

2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000.

Per le alte specializzazioni professionali connesse alle funzioni di cui ai profili professionali di « operatore specializzato meccanico manutentore e di lavorazione », « operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione » e « operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione » sarà attribuito, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo equivalente ad una classe di stipendio, previo accertamento professionale nel limite del fabbisogno risultante dall'applicazione della nuova organizzazione del lavoro e comunque non superiore a trecentocinquanta unità.

Al personale che nell'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, è pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneità o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita.

Art. 4.

Decorrenza dei benefici economici

L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1° gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 e del quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sarà corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate:

a) dal 1° gennaio 1983 - 35 per cento;
b) dal 1° gennaio 1984 - 70 per cento;
c) dal 1° gennaio 1985 - 100 per cento.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1° gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera.

Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 è attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto.

Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, il nuovo stipendio è maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo è temporizzato secondo il criterio indicato nell'art. 3 ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui all'art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Art. 6.

Liquidazione dei nuovi stipendi

Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 7.

Lavoro straordinario

Con effetto dal 1° gennaio 1984, i criteri dettati dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910, concernenti la determinazione delle misure dei compensi orari per lavoro straordinario vengono applicati sugli stipendi spettanti alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 8.

Premio di rendimento industriale

Le misure del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 08/7064 del 24 luglio 1980, a decorrere dal 1° gennaio 1984, sono aumentate del 16,83% corrispondente ad una quota aggiuntiva non inferiore a L. 16.000 mensili pro-capite.

Dalla stessa data è introdotta una terza misura pari alla seconda come sopra aumentata, incrementata dell'8 per cento.

La misura iniziale sarà attribuita ai meno meritevoli e, in ogni caso, al personale in prova ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

Il Ministro delle finanze con proprio decreto, su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, determinerà i criteri in base ai quali verrà attribuita ai singoli dipendenti la nuova terza misura.

Art. 9.

Compensi di incentivazione alla produttività

Gli incrementi di produttività relativi agli anni dal 1983 saranno determinati in base alla seguente formula:

$$1 + \left(\frac{\text{Kg prodotti per ora lavorata nell'anno precedente}}{\text{Kg prodotti per ora lavorata nell'anno ulteriormente precedente}} - 1 \right) \times 0{,}65$$

$$\frac{\text{Costo del personale per kg prodotto nell'anno precedente}}{\text{Costo del personale per kg prodotto nell'anno ulteriormente precedente}}$$

Per il computo il costo del personale va indicato a moneta costante.

L'ammontare della spesa effettivamente sostenuta sul capitolo relativo al premio di rendimento industriale nell'anno di riferimento sarà aumentato in relazione all'indice di incremento di produttività determinato in base alla formula di cui sopra.

Tale incremento sarà per intero attribuito in aggiunta al compenso incentivante di cui all'art. 130 della legge n. 312/1980, da corrispondersi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di parificazione del rendiconto dello Stato (consuntivo finanziario e conto patrimoniale).

Art. 10.

Diritti d'informazione

Ferme restando le attuali modalità sui flussi d'informazione a livello centrale e periferico, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonchè i bilanci annuali e pluriennali.

Art. 11.

Orario di lavoro

La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Per il personale addetto ai doppi turni la durata del lavoro settimanale è ridotta, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di un'ora. Nulla è innovato per quanto riguarda la durata dell'orario per il personale addetto ai cicli continui.

L'intervallo per la refezione non è considerato periodo di lavoro.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo repecito nel presente decreto, procederà in relazione alle linee della nuova organizzazione del lavoro ad armonizzare il miglior utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione dell'orario settimanale sopraindicata non comporti nuovi oneri, nè incremento di personale, nè maggior ricorso al lavoro straordinario.

Art. 12.

Adeguamento indennità di turno

Allo scopo di estendere il ricorso a più turni di lavoro nelle unità produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennità di doppio e triplo turno di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271, viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.

Art. 13.

Contrattazione decentrata

La contrattazione decentrata resta confermata nelle modalità già in atto nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nel rispetto dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

ALLEGATO 1

CGIL-CISL-UIL MONOPOLI

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Punto 1 - Gli organismi competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli, sono:

per il livello nazionale: la Federazione nazionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni;

per il livello regionale: la Federazione regionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni o i coordinamenti;

per il livello territoriale la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL o le strutture unitarie di base o le singole organizzazioni.

Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Punto 3 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire la conservazione e la funzionalità degli impianti, l'integrità della materia prima, la sorveglianza e la custodia.

Punto 4 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

ALLEGATO 2

C.I.D.A. - Fe.N.D.E.P.
A.N.D.A.M.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E DIRETTIVI
AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO

NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Punto 1 - L'organismo competente a proclamare gli scioperi, a definirne le modalità, a sospenderli o revocarli, sono:

per le vertenze a carattere nazionale la segreteria nazionale A.N.D.A.M.S.;

per le vertenze a carattere regionale la segreteria regionale A.N.D.A.M.S.

Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima della effettuazione.

Punto 3 - La prima azione di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza è proclamata per un massimo di 24 ore; le successive azioni di sciopero per la stessa vertenza non possono superare le 48 ore.

Punto 4 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate a servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalità degli impianti, la integrità della materia prima, la sorveglianza e la custodia, nonchè si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne.

Punto 5 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali e della democrazia.

ALLEGATO 3

SNAMS - CISAL

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MONOPOLI STATO

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Punto 1 - Lo SNAMS-CISAL assume l'impegno formale di astenersi, a partire dalla firma del rinnovo contrattuale 1982-84 dal proclamare astensioni dal lavoro nei periodi sotto indicati:

dal 10 dicembre al 15 gennaio e dal 1° luglio al 31 agosto.

Il sindacato si riserva la più ampia facoltà di intervento quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili, sindacali, della democrazia e della pace.

Punto 2 - La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservato:

per le vertenze a carattere nazionale alla segreteria nazionale SNAMS-CISAL;

per le vertenze a carattere regionale alla segreteria regionale SNAMS-CISAL.

Punto 3 - Ad eccezione degli scioperi di carattere generale si cercherà di evitare scioperi concomitanti con altri del settore P.I.

Punto 4 - I preavvisi relativi alle azioni di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza sono fissati in un minimo di quindici giorni prima dell'effettuazione.

Punto 5 - Nella fase che segue la rottura delle trattative nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, lo SNAMS-CISAL ribadisce la validità del ricorso a tentativi di conciliazione messi in atto dalle competenti autorità.

Punto 6 - L'effettuazione dello sciopero avrà riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate ai servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalità degli impianti, la integrità della materia prima, l'integrità del prodotto in lavorazione, la sorveglianza e la custodia, nonchè si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne.

Punto 7 - Qualora dovessero verificarsi eventi calamitosi e di forza maggiore, spetta allo SNAMS-CISAL di intesa con i competenti organi dell'Amministrazione disporre che il personale richiesto per il pronto intervento, sospenda l'effettuazione dello sciopero e riprenda subito servizio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1984, n. 92.

Trasferimento alla regione Sardegna delle funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali operanti in Sardegna, assoggettati alle procedure di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 3 marzo 1979, i decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 18 maggio 1979, concernenti la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico, rispettivamente, dell'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG), della Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), dell'Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) e dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi di guerra, che continuano a sussistere come persone giuridiche di diritto privato;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni dei seguenti enti già operanti in Sardegna e che hanno perduto la personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616:

Associazione nazionale tra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG);

Unione italiana ciechi (UIC);

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra.

Art. 2.

Al trasferimento del personale e dei beni, già degli enti di cui all'articolo precedente e in atto amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano gli articoli 76, 77 e 78 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 3.

Al finanziamento degli oneri derivanti alla regione dall'attuazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate tributarie assegnate alla regione medesima con la legge 13 aprile 1983, n. 122.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1983.

Determinazione della quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Viste le leggi 6 ottobre 1950, n. 835 e 29 marzo 1956, n. 277;

Visto l'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1981, con il quale è stata determinata la quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi nelle forniture da appaltare dalle amministrazioni dello Stato per il periodo 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri dell'interno, grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il biennio 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985, nella misura del 15 % calcolata indipendentemente dalla quota da riservare alle aziende industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, 29 marzo 1956, n. 277 e 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

La percentuale, di cui all'articolo precedente, dovrà essere stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni debbano essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle amministrazioni dello Stato ed agli enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare un sub-appalto, in tutto o in parte, la esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1984
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 233

(2241)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 aprile 1984.

Estensione del marchio nazionale ai vini esportati in recipienti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, concernente l'estensione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, all'esportazione di vini;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1933 concernente i requisiti qualitativi di vini da esportarsi con il marchio nazionale e le modalità tecniche per l'esecuzione del relativo controllo;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta l'opportunità di adeguare la normativa del marchio nazionale alle esigenze del commercio dei vini che può prevedere l'impiego di recipienti di materiale diverso da quelli citati nel decreto ministeriale 14 dicembre 1933;

Decreta:

Il marchio nazionale all'esportazione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 14 dicembre 1933 deve essere applicato dalle ditte esportatrici dei vini anche sui recipienti previsti dall'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Roma, addì 12 aprile 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(2243)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° maggio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° maggio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1984, è pari all'8%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore ai 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1984 e l'ultima il 1° maggio 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1984 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° maggio 1984 corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° maggio 1984, per l'importo di lire 3.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05 % sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 maggio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché dal numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2, nell'angolo a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 160 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 32

(2213)

DECRETO 18 aprile 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1984, è pari all'8,25%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo, e nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento della cedola stessa.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore ai 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio ed al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1984 e l'ultima il 1° maggio 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 2 maggio 1984 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° maggio 1984 corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° maggio 1984 per l'importo di lire 3.000 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia una ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 maggio 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso

la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 6.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattordici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2, del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MAGGIO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violacco-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione; in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 495 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1984
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 33

(2214)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 aprile 1984.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco dal prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983) relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di prodotto da banco;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di prodotto da banco, giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali denominate:

Sinecod - Zyma		
os gtt 15 ml	B	1.310
scir 125 ml	B	2.140
25 conf	B	1.930
Viafen - Zyma		
crema g 40	B	3.750
unguento g 40	B	3.755

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 7 aprile 1984

Il Ministro: DEGAN

(2212)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di un emendamento concernente il capitolo VII della convenzione doganale relativa alla importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956), proposto dal Governo svizzero

Il 26 maggio 1983, conformemente all'art. 41, par. 3, della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali (Ginevra, 18 maggio 1956), è entrato in vigore per gli Stati contraenti, e per l'Italia, un emendamento concernente il capitolo VII della convenzione sopraindicata (entrata in vigore per l'Italia il 27 giugno 1962, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1962), proposto dal Governo svizzero.

195. 1982. TREATIES-1 (Annex - Annexe)

CUSTOMS CONVENTION ON THE TEMPORARY IMPORTATION OF COMMERCIAL ROAD VEHICLES
DONE AT GENEVA ON 18 MAY 1956

AMENDMENT PROPOSED TO CHAPTER VII OF THE CONVENTION

Insert after article 25 a new article 25 bis, which reads as follows:

« Article 25 *bis*

The competent customs authorities shall not require payment of import duties and taxes where it is proved to their satisfaction that a vehicle imported under cover of temporary importation papers can no longer be re-exported because it has been destroyed or irrecoverably lost for reasons of force majeure, in particular on account of acts of war, riots or natural disasters ».

CONVENTION DOUANIERE RELATIVE A L'IMPORTATION TEMPORAIRE DES VEHICULES ROUTIERS COMMERCIAUX
EN DATE A GENEVE DU 18 MAI 1956

AMENDEMENT PROPOSÉ AU CHAPITRE VII DE LA CONVENTION

Insérer après l'article 25 au nouvel article 25 bis, qui se lit comme suit:

« Article 25 *bis*

Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger la paiement des droits et taxes d'entrée lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure, notamment en raison de faits de guerre, d'émeutes ou de catastrophes naturelles ».

(2182)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 18 aprile 1984, n. 85 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

All'inizio di ogni comma è indicato il numero che figura nel testo originale del decreto-legge.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 54.504 a L. 63.254 per ettolitro alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri, è aumentata da L. 38.886 a L. 43.053 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1, della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato alla Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 5.450,40 a L. 6.325,40 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D*), punto 3, ed *F*), punto 1), della predetta tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 8.160 a L. 9.177 e da L. 9.722 a L. 10.765 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentati rispettivamente da L. 3.059 a L. 3.298, da L. 3.478 a L. 3.937 e da L. 9.742 a L. 12.252 per quintale.

6. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli combustibili speciali di cui al punto 4-*b*) dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 5.400 a L. 18.000 per quintale.

7. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 52.635 a L. 62.665 per quintale.

8. L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 162,16 a L. 195,50 al metro cubo.

Art. 2.

L'agevolazione prevista dall'articolo 1-*ter* aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dallo articolo 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986.

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'art. 2 della legge di conversione dispone, inoltre, quanto segue: « Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 734 ».

(2197)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rizzoli editore, in Milano, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio G. Oliva, in Genova, stabilimenti in Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1983 al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S. Marciano di Sansonetti Antonio e C., in Civita Castellana (Viterbo), è prolungata al 29 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pe.Fra. di Sanfatucchio, in Castiglione del Lago (Perugia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arflor, in Arco (Trento), stabilimento in Rovereto (Trento), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fa.C.El., in Torino, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B.G. Gambarotta di Inga e C., in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Carotti, in Fermignano (Pesaro), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie riunite Mario Sabot, in Manzano (Udine), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, in Caivano (Napoli), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.lli Zinno di G.nni, in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, in Airola (Benevento), è prolungata al 31 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Landy Freres, in Rostignano di Pianoro (Bologna), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, in Milano, unità commerciali di Firenze, Prato, Livorno e Pistoia, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.M., in Alessandria, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Regina di Carpi, in Fabriano (Ancona), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano, in Notaresco (Teramo), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Ariston, in Casoria (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluver, in Verres (Aosta), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silpa, in Castellalto (Teramo), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A., in Pineto (Teramo), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Cooperativa meccanici ed affini, in Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Umbria Bagni, in Spello (Perugia) è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altissano, stabilimento di Trieste, è prolungata al 13 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita, con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova), ora Utita macchine utensili S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Este (Padova), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Apsia Med, già Eraclea S.p.a., in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 22 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologica Crosara, in Pomezia (Roma), è prolungata al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società Carnica lavoro, in Villa Santina (Udine), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgexcarbo, in Morgex (Aosta), uffici in Milano, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Gange e C., in Cereria (Palermo), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eridania Z. N., in Genova e unità nazionali, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sad Plastic di Teramo, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 3 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bestagini e Zanaria, con sede in Milano e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Puleggia, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende, è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Omega, con sede e stabilimento in Valperga (Torino), è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Camerano, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ICET, in Torino, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli, in Cormos (Gorizia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Wessermann, in Pescara, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastlight, in Napoli, stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), è prolungata al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ci.Var. di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni Sud, in Napoli, unità produttiva c/o centro siderurgico Nuova Italsider S.p.a., in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edilimpianti, in Napoli, unità produttive c/o Nuova Italsider, in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Myriam e Avana di Salvatore Scala, in Napoli-Ponticelli, è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ico, in Bologna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prandoni Dario, sede e stabilimento in Treviglio (Bergamo), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.B.M. - Società esercizi bacini meridionali, con sede in Napoli, è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 20 aprile 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1646,50	1646,50	1646,65	1646,50	—	1646,50	1646,50	1646,50	1646,50	1646,50
Marco germanico	618 —	618 —	617,75	618 —	—	618 —	618 —	618 —	618 —	618 —
Franco francese	201,75	201,75	200,20	201,75	—	201,75	201,75	201,75	201,75	201,75
Fiorino olandese	548,10	548,10	547,80	548,10	—	548,10	548,10	548,10	548,10	548,10
Franco belga	30,276	30,276	30,29	30,276	—	30,26	30,26	30,276	30,276	30,27
Lira sterlina	2331 —	2331 —	2333,50	2331 —	—	2331 —	2331 —	2331 —	2331 —	2331 —
Lira irlandese	1894 —	1894 —	1893 —	1894 —	—	1894,12	1894,25	1894 —	1894 —	—
Corona danese	168,50	168,50	168,55	168,50	—	168,50	168,50	168,50	168,50	168,50
E.C.U.	1380,25	1380,25	1378,50	1380,25	—	1380,25	1380,25	1380,25	1380,25	1380,25
Dollaro canadese	1281 —	1281 —	1280 —	1281 —	—	1281,50	1282 —	1281 —	1281 —	1281 —
Yen giapponese	7,295	7,295	7,30	7,295	—	7,30	7,31	7,295	7,295	7,29
Franco svizzero	746 —	746 —	746,95	746 —	—	746,50	747 —	746 —	746 —	746 —
Scellino austriaco	87,79	87,79	87,85	87,79	—	87,79	87,80	87,79	87,79	87,79
Corona norvegese	214,89	214,89	215,65	214,89	—	214,67	214,50	214,89	214,89	214,85
Corona svedese	209,85	209,85	208,75	209,85	—	209,92	210 —	209,85	209,85	209,85
FIM	288 —	288 —	289,50	288 —	—	288,50	289 —	288 —	288 —	—
Escudo portoghese	12 —	12 —	12,18	12 —	—	12 —	12 —	12 —	12 —	12 —
Peseta spagnola	10,993	10,993	10,99	10,993	—	10,99	11 —	10,993	10,993	10,99

Media dei titoli del 20 aprile 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	46,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,900
» 6 % » » 1970-85	95,100
» 6 % » » 1971-86	90,750
» 6 % » » 1972-87	85,900
» 9 % » » 1975-90	88,750
» 9 % » » 1976-91	85,200
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 12 % (Beni Esteri 1980)	89,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,900
» » » 1-4-1981/86 16 %	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,850
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,350
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	100,150
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,400
» » » » 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,025
» » » » 1- 8-1982/84	100,050
» » » » 1- 9-1982/84	100,100
» » » » 1-10-1982/84	100,300
» » » » 1-11-1982/84	100,475
» » » » 1-12-1982/84	100,225
» » » » 1- 1-1983/85	100,100
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,250
» » » » 1- 4-1983/85	100,350
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,325
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	100,750
» » » » 1- 6-1982/86	100,750
» » » » 1- 7-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1982/86	100,425
» » » » 1- 9-1982/86	100,375
» » » » 1-10-1982/86	100,675
» » » » 1-11-1982/86	100,525
» » » » 1-12-1982/86	100,325
» » » » 1- 7-1983/86	99,550
» » » » 1- 8-1983/86	99,500
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,650
» » » » 1- 4-1983/87	100,475
» » » » 1- 5-1983/87	100,450
» » » » 1- 6-1983/87	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,300
» » » » 1- 8-1983/88	100,175
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	98,650
» » » 18 % 1- 1-1985	101,350
» » » 17 % 1- 5-1985	101,550
» » » 17 % 1- 7-1985	101,625
» » » 17 % 1-10-1985	102 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 aprile 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1646,50
Marco germanico	618 —
Franco francese	201,75
Fiorino olandese	548,10
Franco belga	30,268
Lira sterlina	2331 —
Lira irlandese	1894,125
Corona danese	168,50
E.C.U.	1380,25
Dollaro canadese	1281,50
Yen giapponese	7,302
Franco svizzero	746,50
Scellino austriaco	87,795
Corona norvegese	214,695
Corona svedese	209,925
FIM	288,50
Escudo portoghese	12 —
Peseta spagnola	10,996

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 marzo 1984, n. **119.**

Legge 7 novembre 1949, n. 857: Disciplina dell'industria molitoria.

A tutte le camere di commercio;
A tutti gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato.

Dalle indagini del 9 giugno 1979 e 26 ottobre 1983 disposte da questo Ministero, cui compete la vigilanza per l'applicazione della legge 7 novembre 1949, n. 857, è risultato che la capacità produttiva rilevata dalle licenze è notevolmente eccedentaria rispetto alla lavorazione effettivamente realizzata dal settore.

Dalle stesse indagini è altresì emerso che numerose ditte hanno provveduto ad ampliare e trasformare gli impianti senza provvedere a richiedere l'aggiornamento delle licenze di macinazione, ragione per la quale è risultato che la capacità produttiva reale è superiore a quella riportata nelle licenze.

La particolare situazione del settore, caratterizzata da una eccedenza di capacità produttiva, è stata oggetto di determinazioni assunte a livello governativo sia in materia di sospensione delle concessioni di agevolazioni finanziarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti (delibera CIPE 31 maggio 1977), che di definizione delle linee programmatiche contenute nel Programma finalizzato per l'industria collegata all'attività agricolo-alimentare, ed in particolare nella scheda dedicata al settore, approvato dal CIPI il 26 aprile 1979.

L'eccedenza di capacità produttiva ha determinato uno stato di crisi tale da indurre lo stesso settore a presentare istanza di riconoscimento in data 15 dicembre 1983.

Questa amministrazione, che ha in fase di elaborazione organici provvedimenti per il risanamento dell'industria della macinazione, dispone, anche in relazione alle difformità emerse con le citate indagini, che il rilascio delle licenze è soggetto a preventivo parere da parte di questo Ministero, al fine di accertare la necessità del nuovo impianto, della trasformazione, anche per l'ampliamento della capacità di produzione, del trasferimento e della riattivazione dei molini con riferimento alla situazione del settore su base nazionale.

A tal fine le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato prima di adottare qualunque provvedimento, dovranno inviare alla Direzione generale della produzione industriale la domanda di autorizzazione presentata dagli interessati, preventiva a qualsiasi iniziativa, che deve contenere l'indicazione della località, la descrizione dei macchinari e dell'attrezzatura relativa ai molini con la menzione della capacità di produzione giornaliera degli impianti, il tutto corredato dal diagramma di macinazione concernente il processo di lavorazione, nonché una pianta in scala 1:100 dei lavori e degli accessori che si intendono eventualmente realizzare.

Analogamente dovrà provvedersi nei casi in cui i titolari di autorizzazione intendano operare trasferimenti e concentrazioni dei molini in attività. Tali trasferimenti e concentrazioni possono essere realizzate, sempreché i nuovi molini non superino le capacità di produzione dei singoli impianti che si intendono trasferire o concentrare.

Relativamente poi alle iniziative già realizzate e che non fossero state tuttora riportate nelle licenze di macinazione e per quelle in corso, le camere di commercio dovranno trasmettere a questo Ministero, presso la citata Direzione, le istanze inviate dagli interessati entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per il rilascio delle nuove o aggiornate licenze, corredate con la documentazione in ordine ai lavori già effettuati oppure agli impegni contrattuali già presi.

Si fa presente, infine, che tutte le licenze di macinazione che non siano state sottoposte al visto annuale di cui all'art. 9 della legge n. 857/49, a far data dal 1° gennaio 1983, dovranno essere sottoposte a riesame in vista di una eventuale revoca.

Il Ministro: ALTISSIMO

(2216)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 12 aprile 1984, n. **1/16.**

Disposizioni valutarie relative ad operazioni finanziarie.

OGGETTO: *Applicazione del decreto ministeriale* 12 *marzo* 1981, *recante norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni. Disposizioni di attuazione dell'art.* 45 *e delle causali* 49a), 49c), 49d), 52) *e* 3) *dell'allegato* A.

In relazione al decreto ministeriale 4 aprile 1984 e su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la circolare n. 1 del 31 agosto 1981, contenente disposizioni di attuazione del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è modificata come appresso indicato.

1) Il punto 3), intitolato « Disposizioni comuni », delle disposizioni di attuazione dell'art. 45 « Negoziazione di banconote estere » è sostituito dal seguente:

« 3) *Disposizioni comuni.*

Le banche abilitate devono eseguire le operazioni di acquisto e di vendita di biglietti previste ai precedenti punti 1) e 2) esclusivamente "a pronti".

Per la determinazione del cambio da applicare alle operazioni di cui sopra le banche devono attenersi ai criteri ed alle modalità comunicate dall'Ufficio italiano dei cambi.

I cambi effettivamente praticati, come sopra determinati, devono intendersi comprensivi degli eventuali oneri aggiuntivi.

Alle banche è fatto obbligo di rendere noto alla clientela, mediante apposito cartello esposto agli sportelli che svolgono il servizio, le quotazioni in acquisto e vendita praticate ».

2) Le disposizioni di attuazione della causale 49*a*) - Esborsi sono sostituite dalle seguenti:

« Causale 49*a*) *Spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo.*

Esborsi: assegnazione di valuta estera fino a lire 1.600.000 a favore di ciascun residente per ogni viaggio all'estero, con l'osservanza dei limiti e delle modalità prescritti dalle circolari di attuazione e applicazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

I) *Assegnazione di valuta a residenti*

Le banche abilitate, anche in deroga alle disposizioni concernenti la loro competenza territoriale, e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono procedere, fino a L. 1.600.000 a persona per ogni viaggio all'estero, ad assegnazioni valutarie a favore di residenti titolari di passaporto individuale o altro documento idoneo per il passaggio della frontiera, in termini di validità, nonché a favore di residenti minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori. Qualora nel corso dell'anno solare il residente ottenga, per viaggi e soggiorni all'estero a scopo di turismo, assegnazioni valutarie per importo superiore a L. 5.000.000, egli deve conservare per cinque anni la documentazione comprovante il 75% delle spese effettuate oltre il limite di L. 5.000.000, che dovrà essere esibita a richiesta degli organi preposti ai controlli valutari.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione di una domanda — redatta dal richiedente su modulo messo a disposizione della clientela da parte delle banche e degli uffici suddetti — in cui il richiedente stesso deve tra l'altro indicare le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi di identificazione del documento idoneo per il passaggio della frontiera e deve dichiarare: *a*) di non avere chiesto e di non avere intenzione di chiedere, per il viaggio per cui è presentata l'istanza di assegnazione, altre assegnazioni valutarie che, sommate a quella domandata con tale istanza, superino il limite di L. 1.600.000; *b*) di essere consapevole che, qualora nel corso dell'anno solare ottenga, sempre per viaggi all'estero a scopo di turismo, assegnazioni valutarie per un importo superiore a L. 5.000.000, dovrà conservare per cinque anni la documentazione comprovante il 75% delle spese effettuate oltre il limite di L. 5.000.000.

Le richieste di assegnazione per i minori possono essere presentate da un genitore esercente la potestà sugli stessi o da altro legale rappresentante, in nome e per conto dei minori medesimi; sulla richiesta devono essere indicati i dati di identificazione del rappresentante e il suo codice fiscale, nonché il nominativo del rappresentato e la veste in cui agisce il presentatore dell'istanza (genitore, tutore, ecc.). In tale ipotesi l'assegnazione viene imputata al rappresentante e su di lui incombe l'obbligo di conservazione della documentazione, qualora la somma delle assegnazioni nel corso dell'anno solare per conto del minore superi il limite di L. 5.000.000.

Le assegnazioni valutarie possono essere effettuate tramite uno o più dei seguenti mezzi di pagamento:

a) biglietti di Stato e/o di banca esteri fino al controvalore di L. 300.000;

b) traveller's cheques;

c) assegni su banca estera non trasferibili e non negoziabili in Italia;

d) lettera di credito utilizzabile su presentazione da parte del titolare presso banca del paese di destinazione entro trenta giorni dalla data del rilascio;

e) assegni turistici in lire;

f) eurochèques;

g) carte di credito.

Si precisa che le somme da trasferire o da accreditare nei conti di pertinenza estera a regolamento di biglietti di viaggio e di buoni benzina venduti in Italia ai sensi delle causali 50 e 51 dell'allegato *A* al decreto, nonché i biglietti di Stato e/o di banca italiana esportabili fino a L. 200.000 a persona, in tagli non superiori a L. 50.000, ai sensi dell'art. 47 del decreto, non sono imputabili all'assegnazione valutaria ottenibile per ogni viaggio all'estero.

Le banche e gli uffici assegnanti devono completare la domanda di assegnazione, indicando il complessivo controvalore in lire della valuta richiesta, e devono verificare l'esatta trascrizione sul modulo degli estremi di identificazione del documento idoneo per il passaggio della frontiera e la corrispondenza tra le generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita) apposte sulla domanda e quelle risultanti dal documento sopraindicato. A comprova dell'avvenuta verifica, sul modulo deve essere apposto, di fianco al controvalore in lire della valuta assegnata, il timbro del soggetto assegnante e la sigla di un suo dipendente addetto alle assegnazioni. Le banche e gli uffici suddetti devono rilasciare al richiedente documentazione (fiche contabile, bordereau di negoziazione o simili) comprovante l'assegnazione, con indicazione del nominativo del richiedente stesso, nonché di quello del rappresentato in caso di assegnazione a minori, e dell'importo in lire ed in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati. Tale documentazione potrà essere richiesta al residente in sede dei controlli doganali, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, quale prova del legittimo possesso della valuta.

Disposizioni particolari per l'utilizzo a viaggio di singoli mezzi di pagamento:

1) Biglietti di Stato e/o di banca esteri.

Le banche abilitate possono procedere ad assegnazioni in biglietti di Stato e/o di banca esteri, nei limiti del controvalore di L. 1.600.000, a residenti partecipanti a crociere su navi nazionali, previa esibizione del biglietto di passaggio, sul quale deve essere annotato l'importo assegnato. In caso di rimborso del biglietto per mancato utilizzo, la società armatrice, qualora il biglietto stesso non rechi l'annotazione di banca abilitata dell'avvenuta cessione della valuta precedentemente assegnata, è tenuta a segnalare immediatamente tale circostanza all'Ufficio (servizio ispettorato) con lettera raccoman-

data, indicando le generalità e l'indirizzo dell'interessato, nonché gli estremi del relativo documento di riconoscimento.

2) Assegni turistici in lire.

Gli assegni turistici in lire possono essere rilasciati dalle banche abilitate solo in occasione di specifico viaggio all'estero del richiedente e, qualora non siano utilizzati, devono essere restituiti alla banca emittente. Gli assegni devono essere stilati con caratteristiche analoghe a quelle degli assegni turistici inviati per la vendita all'estero e devono recare l'indicazione " da accreditare in conto estero ".

3) Eurochèques.

Le banche abilitate e le aziende di credito autorizzate dalla Banca d'Italia ad operare come centri raccolta valute (queste ultime con l'intesa che per il regolamento delle operazioni della specie nei confronti delle banche estere devono appoggiarsi alla banca abilitata cui fanno capo) possono rilasciare a propria clientela residente, titolare di " carta assegni ", libretti di assegni da emettere in lire italiane e da spendere all'estero (eurochèques). La domanda di tali libretti non deve essere compilata sul modulo prescritto per la richiesta di assegnazioni valutarie; i relativi destinatari devono rilevare i medesimi elementi informativi indicati su tale modulo, che devono essere trasmessi — anche mediante l'invio di supporti magnetici — all'Ufficio (servizio elaborazioni statistiche), in caso di utilizzo degli eurochèques, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è avvenuto tale utilizzo. Le banche, con tale segnalazione, devono evidenziare i singoli utilizzi per importi superiori a L. 1.600.000. Devono essere inoltre osservate le seguenti modalità:

i moduli di assegni devono essere contraddistinti dall'apposizione o riproduzione dell'apposito contrassegno distintivo dell'Eurochèque e su ciascuno di essi deve essere apposta chiaramente la stampiglia " questo assegno può circolare esclusivamente all'estero in quanto emesso su presentazione di carta assegni ";

il rilascio di nuovi assegni o di una nuova carta assegni è subordinato all'accertamento del buon fine degli assegni emessi in precedenza dallo stesso titolare;

gli assegni onde trattasi possono essere utilizzati da parte del residente entro il limite di L. 1.600.000 a viaggio, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero, ivi comprese quelle derivanti dall'utilizzo di carte di credito.

4) Carte di credito.

I residenti possono detenere una o più carte di credito per uso personale, rilasciate da enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero. Tali carte (valide solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) sono utilizzabili all'estero fino all'importo di L. 1.600.000 a viaggio per spese all'estero a scopo di turismo, tenendo conto delle altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio all'estero, ivi comprese quelle derivanti dall'utilizzo di eurochèques. Le carte non possono essere utilizzate per ottenere anticipi in contanti in valuta.

Gli enti emittenti le carte di credito per uso personale devono far sottoscrivere al titolare una dichiarazione con la quale si impegni:

a non utilizzare le carte di credito detenute, per ogni viaggio all'estero a scopo di turismo, oltre il limite di L. 1.600.000, tenendo conto che in tale limite vanno computate anche le altre assegnazioni valutarie ottenute per il medesimo viaggio, ivi comprese quelle derivanti dall'utilizzo di eurochèques;

a conservare per cinque anni la documentazione comprovante il 75% delle spese effettuate all'estero per turismo, oltre il limite di L. 5.000.000 per anno solare, mediante le assegnazioni valutarie ottenute nel medesimo anno, ivi comprese quelle derivanti dall'utilizzo delle carte di credito detenute o di eurochèques.

I predetti enti, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte di carte di credito personali, devono segnalare all'Ufficio italiano dei cambi (servizio elaborazioni statistiche) — anche mediante l'invio di supporti magnetici — entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono stati loro comunicati gli utilizzi delle carte di credito, l'elenco dei residenti che hanno effettuato tali utilizzi. In tale elenco devono essere indicati, per ciascun utilizzatore delle carte, le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo e il codice fiscale, unitamente al complessivo importo, espresso in lire, speso nel corso del mese. Con tale segnalazione devono essere evidenziati i singoli utilizzi delle carte di credito per importi superiori a L. 1.600.000.

II) *Cessione di valuta non utilizzata*

Entro sette giorni dalla data di rientro nel territorio della Repubblica oppure — qualora il viaggio non abbia avuto luogo — dalla data di assegnazione, i residenti sono tenuti, fatto salvo quanto disposto al quarto comma dell'art. 23 del decreto, ad offrire in cessione ad una banca abilitata o agli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia la valuta estera non utilizzata. La valuta ceduta va conteggiata in detrazione da quella effettivamente spesa all'estero, in occasione dei controlli valutari previsti quando le assegnazioni valutarie nel corso dell'anno solare superino l'importo di L. 5.000.000; a tale fine il residente è tenuto a conservare per cinque anni il documento rilasciato dalla banca o dagli uffici suddetti all'atto della cessione.

III) *Vendita di valuta a non residenti*

Le banche abilitate e gli altri uffici delegati dalla Banca d'Italia possono effettuare vendite di valuta contro lire a non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia, all'atto del loro rimpatrio, sempreché gli interessati siano in grado di provare che le lire provengono da utilizzo di " conto estero " oppure da cessione di valuta rimessa dall'estero, ovvero a questa assimilata ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'art. 92 del decreto.

Inoltre le banche e i predetti uffici all'atto della vendita devono:

invalidare, anche parzialmente, il bordereau o la distinta rilasciata al nome del non residente per la precedente cessione della valuta o l'utilizzo del conto estero;

rilasciare, quando necessaria, apposita attestazione valida ai fini dell'esportazione della valuta venduta, fermo rimanendo che, ai sensi di quanto disposto all'articolo 48 del decreto, i non residenti possono, comunque, esportare biglietti di Stato e di banca esteri fino ad un importo pari al controvalore di L. 1.000.000 a persona ».

3) Il quinto comma del paragrafo I, intitolato « Assegnazione di valuta a residenti », delle disposizioni di attuazione della causale 49*c*) - Esborsi « Spese di cura e studio ivi comprese quelle per il relativo viaggio e soggiorno » è modificato come segue:

« Fermi restando i criteri suddetti, le assegnazioni di valuta nell'ambito della causale in questione possono realizzarsi:

a) mediante consegna di biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49*a*), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego, nonché mediante ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro trenta giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando questi si trovi all'estero.

Le banche devono rilasciare al residente documentazione (fiche contabile, bordereau di negoziazione o simili) comprovante l'assegnazione, con indicazione del nominativo del residente stesso, nonché di quello dell'eventuale rappresentato in caso di assegnazione a minori, e dell'importo in lire e in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati. Tale documentazione potrà essere richiesta al residente in sede dei controlli doganali, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, quale prova del legittimo possesso della valuta;

b) anche integralmente, mediante l'utilizzo di carte di credito personali, rilasciate da enti autorizzati all'emissione dal Ministero del commercio con l'estero (utilizzabili solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero). La carta di credito può essere utilizzata anche per ottenere anticipi in contanti in valuta da destinare alle spese in questione ».

4) Il terzo comma del paragrafo I, intitolato « Assegnazione di valuta a residenti », delle disposizioni di attuazione della causale 49*d*) « Spese di viaggio e soggiorno per affari » è modificato come segue:

« Fermi restando i criteri suddetti, le assegnazioni di valuta nell'ambito della causale in questione possono realizzarsi:

a) mediante consegna di biglietti di Stato e/o di banca esteri, anche integralmente, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento previsti dalla causale 49*a*), con l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'impiego, nonché mediante ordine di pagamento su banca estera utilizzabile entro trenta giorni da parte del beneficiario assegnatario, esclusivamente mediante prelievo diretto presso le casse della banca stessa. L'ordine di pagamento può essere richiesto anche da persona diversa dal beneficiario assegnatario, quando questi si trovi all'estero.

Le banche devono rilasciare al residente documentazione (fiche contabile, bordereau di negoziazione o simili) comprovante l'assegnazione, con indicazione del nominativo del residente stesso e dell'importo in lire e in valuta estera dei singoli mezzi di pagamento assegnati. Tale documentazione potrà essere richiesta al residente in sede dei controlli doganali, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, quale prova del legittimo possesso della valuta;

b) mediante l'utilizzo di carte di credito personali o aziendali — rilasciate da enti autorizzati alla emissione dal Ministero del commercio con l'estero (utilizzabili solo per l'estero o per l'Italia e per l'estero) — con l'osservanza delle disposizioni particolari previste per l'utilizzo delle carte stesse nelle successive lettere *i*) ed *ii*) ».

5) L'ultimo comma delle lettere *ii*) « Assegnazioni di valuta a valere su plafonds » del paragrafo I di cui al precedente punto 4) della presente circolare è modificato come segue:

« Gli enti emittenti le carte di credito aziendali, che sono abilitati ad onorare i propri impegni verso l'estero a fronte degli utilizzi delle carte stesse, provvederanno a comunicare alle banche — alla fine di ogni mese — gli utilizzi avvenuti a valere sul plafond da ciascuna di esse accordato, per i controlli di competenza; le banche, a loro volta, provvederanno a segnalare all'Ufficio (servizio ispettorato) eventuali abusi ».

6) Nell'ultimo comma del paragrafo I di cui al precedente punto 4) della presente circolare, inserito immediatamente dopo tre asterischi, il termine di tre anni, prescritto per la conservazione della documentazione comprovante le spese per affari all'estero, è elevato a cinque anni.

7) Sono introdotte le seguenti disposizioni di attuazione della causale 52) - Esborsi:

« Causale 52) *Servizi turistici*.

Esborsi: trasferimenti bancari senza limiti d'importo a favore di non residenti prestatori dei servizi, ivi compresi quelli alberghieri e di crociera, o intermediari nel settore dei servizi medesimi, con l'osservanza delle modalità prescritte dalle circolari di attuazione e applicazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Le banche abilitate possono procedere al regolamento per conto di residenti (agenzie turistiche ed organizzazioni similari o privati) di specifici servizi turistici prestati o da prestare all'estero da non residenti. Il regolamento è subordinato alla esibizione di documentazione comprovante la regolarità dell'operazione (contratto, fattura, ecc.) ovvero di preventivo di spesa rilasciato da non residente prestatore del servizio o intermediario nel settore dei servizi turistici. In quest'ultimo caso il residente è obbligato ad esibire a posteriori, alla banca intervenuta nell'operazione, la documentazione comprovante l'effettiva utilizzazione dei servizi (fatture, biglietti di viaggio, ecc.); la mancata esibizione della documentazione deve essere segnalata all'Ufficio (servizio ispettorato).

A titolo esemplificativo, si precisa che costituiscono esborsi per servizi turistici all'estero quelli relativi a servizi alberghieri, servizi di trasporto, noleggio di imbarcazioni da diporto per turismo, noleggio o locazione di automobili, campers e altri mezzi di trasporto destinati al turismo, partecipazioni a crociere marittime ed aeree, locazione di immobili per soggiorni a scopo di

vacanza, partecipazioni a manifestazioni sportive o a rappresentazioni di carattere culturale, diritti di prenotazione o caparre afferenti i servizi in questione.

Le agenzie turistiche e le organizzazioni similari, quando procedono alla cessione contro lire a residenti di servizi turistici da utilizzare all'estero, devono rilevare le generalità, il comune di residenza, l'indirizzo e il codice fiscale dei residenti medesimi. Questi dati, insieme al prezzo in lire dei servizi ceduti, devono essere comunicati all'Ufficio (servizio elaborazioni statistiche) entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenute le suddette cessioni; l'adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di supporti magnetici. Parimenti le banche abilitate, quando procedono ad esborsi della specie per conto di residenti diversi da agenzie turistiche o organizzazioni similari, devono rilevare i suddetti elementi di identificazione, ivi compreso il codice fiscale. Questi dati devono essere comunicati all'Ufficio (servizio elaborazioni statistiche), insieme al controvalore in lire dell'importo trasferito, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono avvenuti tali esborsi; l'adempimento può essere assolto anche mediante l'invio di supporti magnetici. Quando le suddette cessioni contro lire e i trasferimenti bancari avvengono per conto di minori, le agenzie turistiche o organizzazioni similari e le banche abilitate devono tra l'altro rilevare, ai fini della successiva trasmissione all'Ufficio, gli elementi di identificazione del rappresentante, il suo codice fiscale e la veste in cui agisce (genitore, tutore, ecc.), nonché il nominativo del rappresentato.

Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 marzo 1981 e successive modificazioni, ivi comprese quelle vigenti fino al 1° maggio 1984, devono essere intese nel senso che le agenzie turistiche o organizzazioni similari possono effettuare, tramite banca abilitata per conto di residenti, trasferimenti a favore di non residenti concernenti soggiorni correlati a spese di cura, studio e affari all'estero da parte dei residenti medesimi, osservate le disposizioni che disciplinano le relative causali ».

8) Il secondo alinea, contenuto nel secondo comma della lettera *a)* sub punto 5) delle disposizioni di attuazione della causale 3 - Esborsi dell'allegato *A* al decreto, è sostituito dal seguente:

« per l'imbarco di valuta nazionale e/o estera al seguito di crocieristi residenti si applicano le disposizioni di cui alla causale 49*a)* - Esborsi dell'allegato *A* al decreto; ».

* * *

Si dispone, su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, che gli esborsi a *scopo di turismo*, imputabili al massimale annuo per il 1984 disciplinato dalle disposizioni valutarie vigenti fino al 1° maggio 1984, non vengano computati nel limite di L. 5.000.000, indicato al paragrafo I, comma primo, delle disposizioni di attuazione della causale 49*a)* - Esborsi.

Il direttore: MONTERASTELLI

(2217)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di coadiutore amministrativo, tecnico esecutivo e infermiere generico presso l'Università di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di coadiutore amministrativo in prova nel ruolo del personale amministrativo delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Cagliari.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 4

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed il possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 9, ovvero dell'apposito diploma o patentino rilasciato dalla prefettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica delle malattie infettive posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed il possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 9; ovvero diploma o patentino rilasciato dalla prefettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

servizi generali posti 97

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed il possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 9, ovvero diploma o patentino rilasciato dalla prefettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva degli infermieri generici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia medica II posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore ed il possesso del certificato di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, art. 9, ovvero dell'apposito patentino o diploma rilasciato dalla prefettura.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(2172)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico coadiutore presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso il centro di calcolo interfacoltà per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica, in ingegneria, in scienze statistiche, in economia e commercio, nonché laurea ad esse equipollente e che abbiano specifica attinenza al posto messo a concorso.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso il centro di calcolo interfacoltà alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di elettronica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, via Eudossiana n. 18, Roma, alle ore 9, del settantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero:

istituto di sociologia . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di magistero.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di sociologia della facoltà di magistero, Università degli studi « La Sapienza » di Roma, via Parigi n. 11, Roma, alle ore 9, del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ostetrica e ginecologica II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9, dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di tecnica diagnostica istopatologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di tecnica diagnostica istopatologica, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli studi « La Sapienza » di Roma, viale Regina Elena n. 324, Roma, alle ore 9, dell'ottantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degl studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di mineralogia e petrografia (cattedra di petrografia) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia e petrografia (cattedra di petrografia), facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, città universitaria, Roma, alle ore 9, del settantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica II . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso, stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica II, facoltà di medicina e chirurgia, Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, alle ore 9, del novantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(2171)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle *unità sanitarie locali.*

Le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione relativa all'anno 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, sono state nominate con decreto ministeriale 13 aprile 1984 per le sottoindicate discipline, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

CHIRURGIA PEDIATRICA

PRIMARIO

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Guernelli prof. Natalino (n. 18), direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica - Università di Modena;

Capozzi prof. Alfredo (n. 9), primario degli ospedali riuniti per bambini di Napoli;

Ciardini prof. Aladino (n. 12), primario dell'ente ospedaliero di Livorno;

Possenti prof. Bruno (n. 23), primario dell'ente ospedaliero « Galliera » di Genova.

Segretario:

Mancini dott.ssa Orietta, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 15 maggio 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA TORACICA

PRIMARIO

Presidente:

Mazzotti dott. Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Prior prof. Carlo (n. 13), direttore istituto di anatomia chirurgica e corso di operazioni - Università di Genova;

Sarti prof. Lorenzo (n. 15), primario ospedale dei bambini « V. Buzzi » di Milano;

Melina prof. Domenico (n. 9), primario ente ospedaliero « Piemonte e Regina Margherita » di Messina;

Bajon prof. Antonio (n. 18), primario ente ospedaliero di Arezzo - USL n. 23.

Segretario:

D'Alessandro Sesti Paola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 29 maggio 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

GASTROENTEROLOGIA

PRIMARIO

Presidente:

Proja prof. Marcello, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Cavalli prof. Giancarlo (n. 19), direttore istituto di semeiotica medica - Università di Bologna;

Gigliotti prof. Tullio (n. 15), primario ospedali riuniti di Napoli;

Dobrilla prof. Giorgio (n. 12), primario ente ospedaliero di Bolzano;

Cheli prof. Rodolfo (n. 6), primario ospedali civili di Genova.

Segretario:

D'Avanzo dott.ssa Marina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 30 maggio 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

CHIRURGIA VASCOLARE

PRIMARIO

Presidente:

Ragusa dott. Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Florena prof. Matteo (n. 7), direttore istituto di chirurgia vascolare - Università di Palermo;

Tattoni prof. Guido (n. 9), primario ente ospedaliero « S. Corona » di Garbagnate Milanese;

Tomassini prof. Nicola (n. 16), primario ente ospedaliero di Ascoli Piceno;

Ambroso prof. Giuseppe (n. 1), primario ente ospedaliero di Brindisi.

Segretario:

Ungaretti dott. Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 13 giugno 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

OCULISTICA (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Di Leo prof. Vito, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Auricchio prof. Giacinto (n. 2), direttore clinica oculistica - Università di Napoli;

Cretì prof. Edoardo (n. 44), primario ente ospedaliero di Galatina;

Ferraris de Gaspare prof. Pierfelice (n. 76), primario ente ospedaliero di Bassano del Grappa;

Battistini prof. Antonio (n. 8), primario ospedali riuniti di Bergamo.

Segretario:

Mancini dott.ssa Orietta, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 15 giugno 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E DEI NEUROLESI (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Parrini prof. Luigi (n. 2), direttore clinica ortopedica - Università di Milano;

Andreini prof. Giorgio (n. 3), primario ospedali riuniti di Siena;

Sabbadini prof. Giorgio (n. 76), primario ente ospedaliero « Elio Marino » di Anzio - USL RM/35;

Luppis prof. Francesco (n. 49), primario istituti ospitalieri di Trento.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 giugno 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

OCULISTICA (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Placco dott. Francesco, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maione prof. Mario (n. 15), direttore clinica oculistica Università di Parma;

Grande prof. Giantommaso (n. 90), primario ente ospedaliero di Pescia - USL n. 7, Val di Nievole;

Capaccini prof. Alberto (n. 27), primario ente ospedaliero di Empoli;

Fedriga prof. Pietro (n. 75), primario ente ospedaliero di Montebelluna.

Segretario:

Sellini rag. Alessandro, direttore di divisione (ruolo esaurimento) del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 20 giugno 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E DEI NEUROLESI (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Patti dott. Giuseppe, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Ruju prof. Antonello (n. 1), direttore istituto di terapia fisica e riabilitazione - Università di Pavia;

Corsico prof. Renato (n. 26), primario fondazione clinica del lavoro di Pavia;

Ceravolo prof. Silvano (n. 17), primario ospedali riuniti di Bergamo;

Campacci prof. Renato (n. 14), primario istituti ospitalieri di Verona.

Segretario:

Filippetti dott.ssa Giuliana, direttore di divisione (ruolo esaurimento) del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 22 giugno 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

GERIATRIA

PRIMARIO

Presidente:

Ragusa dott. Carmelo, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ventura prof. Alessandro (n. 6), direttore istituto di gerontologia e geriatria - Università di Perugia;

Ronchi prof. Walter (n. 82), primario ente ospedaliero di Forlì;

Crolle prof. Giuseppe (n. 29), primario ente ospedaliero « G.B. Giustinian » di Venezia;

Di Biase prof. Giovanni (n. 40), primario ente ospedaliero specializzato « M. Malpighi » di Bologna nord - USL n. 28.

Segretario:

D'Alessandro Sesti dott.ssa Paola, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 13 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Guida prof. Giuseppe (n. 15), direttore clinica ortopedica - Università di Napoli;

Campo prof. Giuseppe (n. 70), primario ente ospedaliero civico e Benfratelli di Palermo;

Nicosia prof. Ugo (n. 307), primario pio istituto « S. Corona » di Pietra Ligure;

Carozzi prof. Ermenegildo (n. 81), primario ente ospedaliero di Lonigo - USL n. 9.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 18 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Vetere prof. Carlo, dirigente generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Marotti prof. Francesco (n. 20), direttore clinica ortopedica dell'Università di Trieste;

Der Asvazadurian prof. Alessandro (n. 145), primario ente ospedaliero di Chiavenna;

Bonaga prof. Roberto (n. 45), primario ente ospedaliero di Castelfranco Veneto;

Bona prof. Luigi (n. 44), primario ente ospedaliero di Cernusco sul Naviglio.

Segretario:

Piedimonte dott.ssa Firmina, consigliere del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 19 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*C*)

PRIMARIO

Presidente:

Ranucci dott. Claudio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Fineschi prof. Gianfranco (n. 12), direttore clinica ortopedica - Università cattolica di Milano;

Mitolo prof. Emanuele (n. 291), primario ente ospedaliero di Canosa di Puglia;

Pizzinini prof. Severin (n. 354), primario ente ospedaliero di Brunico;

Picchio prof. Augusto (n. 345), primario ente ospedaliero di Pesaro.

Segretario:

Basile dott.ssa Francesca, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 20 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PNEUMOLOGIA (*A*)

PRIMARIO

Presidente:

Prozzo dott. Ennio, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Fumagalli prof. Gioberto (n. 18), direttore istituto di fisiopatologia respiratoria - Università di Milano;

Vespa prof. Franco (n. 217), primario ente ospedaliero « R. Binaghi » di Cagliari;

Sidari prof. Alfredo (n. 195), direttore istituti ospetalieri di Verona;

Villa prof. Romeo (n. 218), primario ospedali riuniti di Bergamo.

Segretario:

Sellini rag. Alessandro, direttore di divisione (ruolo esaurimento) del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

PNEUMOLOGIA (*B*)

PRIMARIO

Presidente:

Viola dott. Vincenzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Ginesu prof. Francesco (n. 10), direttore istituto di tisiologia, malattie apparato respiratorio - Università di Sassari;

Collimedaglia prof. Pier Lodovico (n. 43), primario ente ospedaliero di Udine;

De Palma prof. Mario (n. 60), primario ente ospedaliero « E. Maragliano » di Genova;

Lenci prof. Giuliano (n. 106), primario ente ospedaliero « Flavio Busonera » di Padova.

Segretario:

Pettinari dott.ssa A. Maria, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 21 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*D*)

PRIMARIO

Presidente:

Sciotti dott. Bruno, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Pipino prof. Francesco (n. 30), direttore clinica ortopedica Università di Bari;

Carozzi prof. Ermenegildo (n. 81), primario ente ospedaliero di Lonigo - USL n. 9;

Genta prof. Vittorio (n. 195), primario pio istituto « S. Corona » di Pietra Ligure;

Sciarretta prof. Donato (n. 404), primario ente ospedaliero di Lanciano.

Segretario:

Della Gatta dott. Gaetano, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 27 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (*E*)

PRIMARIO

Presidente:

Violla dott. Vincenzo, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Pipino prof. Francesco (n. 30), direttore clinica ortopedica - Università di Bari;

Pulsoni prof. Pietro (n. 361), primario ospedale « S. Carlo di Nancy » di Roma;

Pagni prof. Benvenuto (n. 320), primario ente ospedaliero di Pontedera;

Calandriello prof. Bruno (n. 65), primario istituto ortopedico toscano di Firenze - USL n. 10/B.

Segretario:

Di Pietrantonio Pievaroli dott.ssa Antonietta, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 28 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

PRIMARIO

Presidente:

De Ciampis dott. Alberto, dirigente superiore medico del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Cagno prof.ssa Livia in Cominotti (n. 6), direttore istituto di neuropsichiatria infantile - Università di Torino;

Chianura prof. Pasquale (n. 5), primario ospedali riuniti di Putignano;

Biondi prof. Luigi (n. 3), primario ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Marinig prof. Luciano (n. 13), primario ente ospedaliero di Udine.

Segretario:

D'Avanzo dott.ssa Marina, direttore di sezione del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il giorno 28 settembre 1984 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

(2234)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227